

ACCORDO



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

SIENA

**ESTRATTO DI PROCESSO VERBALE DELLA GIUNTA CAMERALE**

**RIUNIONE N. 4 DEL 2 APRILE 2008**

Nell'anno 2008, il giorno 2 aprile, alle ore 09:30, si riunisce nella sala delle adunanze la Giunta Camerale, convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Rag. Vittorio Galgani, nella sua qualità di Presidente della Camera di Commercio.

Sono presenti i signori:

GALGANI VITTORIO

Presidente

ALESSANDRI MARCELLO

in rappresentanza del settore Artigianato

BARTOLINI ROBERTO

in rappresentanza del settore Agricoltura

BENINATI GIACOMO

in rappresentanza del settore Agricoltura

BORRI LUIGI

in rappresentanza del settore Industria

FUCECCHI VALTER

in rappresentanza del settore Turismo

TOTALE COMPONENTI PRESENTI = 6

Sono assenti i signori:

BAZZANI PIETRO

in rappresentanza del settore Commercio

BROGINI MARCO ANTONIO

in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese

TOTALE COMPONENTI ASSENTI = 2

Sono intervenuti i signori:

ROBERTO LUSINI

Presidente Collegio Revisori

BATTISTELLI GIUSEPPE

Componente Collegio Revisori

CLAUDIO ANTONELLI

Componente Collegio Revisori

Funge da segretario dell'adunanza il Segretario Generale della Camera di Commercio Dott. Lorenzo Bolgi, assistito dalla Dott.ssa Chiara Andrucci.

**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N.38 DEL 02/04/2008**

**OGGETTO: AEROPORTO DI SIENA S.P.A.: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRA SOCI PUBBLICI E SOCI PRIVATI STIPULATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 12 NOVEMBRE 1997 N. 521**



Il Presidente ricorda che con la delibera di giunta n. 32 del 11 marzo 2008 la Camera di Commercio di Siena ha aderito all'aumento del capitale sociale della società Aeroporto di Siena SpA nella misura di € 3.553.850,40 cedendo a titolo gratuito i diritti di opzione al nuovo partner Fondo Galaxy Management.

Ricorda che tale aumento di capitale è stato coperto con il contributo messo a disposizione nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo Economico anno 2008.

Il Presidente ricorda, inoltre, che con l'ingresso del nuovo partner Fondo Galaxy Management Service, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1997 n. 521, è prevista la sottoscrizione di un accordo tra tutti i soci al fine di regolamentare i vari aspetti organizzativi e gestionali di cui sopra, accordo pervenuto in data 21 marzo 2008 con nota n. 7980 da parte dell'Aeroporto di Siena SpA

Il 28 marzo 2008, come da nota n. 8136 pervenuta il 26 marzo 2008, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria per l'abbattimento del capitale sociale dell'esercizio 2006 e per la costituzione di un fondo di riserva a copertura della perdita 2007.

Posto in discussione l'argomento segue uno scambio di opinioni tra i Membri della Giunta Camerale presenti al termine del quale all'unanimità

#### LA GIUNTA CAMERALE

- Udito il Presidente;
- Vista la delibera di Giunta n. 32 del 11 marzo 2008;
- Preso atto dell'accordo tra soci pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1997 n. 521, al fine di regolamentare i vari aspetti organizzativi e gestionali;

#### DELIBERA

1. di approvare l'accordo tra soci pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1997 n. 521, al fine di regolamentare i vari aspetti organizzativi e gestionali, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Presidente della CCIAA di Siena di sottoscrivere l'accordo di cui al precedente punto 1) e di compiere tutti gli atti che si rendano necessari al buon esito della pratica.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Lorenzo Bolgi)

IL PRESIDENTE  
(Rag. Vittorio Galgani)

F.to Dott. Lorenzo Bolgi

Per copia conforme all'originale  
Siena, 15 APR 2008

Il Segretario Generale  
(Dott. Lorenzo Bolgi)

F.to VITTORIO GALGANI  
Per copia conforme all'originale  
Siena, 16 APR 2008



8. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

8.1 Arbitrato

- (a) Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle Parti, da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale.
- (b) Il Tribunale Arbitrale avrà sede a Milano e giudicherà secondo diritto.
- (c) Il procedimento arbitrale così instaurato avrà natura rituale e, pertanto, la determinazione del Tribunale Arbitrale avrà natura di sentenza fra le Parti.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

COMUNE DI SIENA

CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA

COMUNE DI SOVICILLE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

FONDO GALAXY MANAGEMENT SERVICES S.A.R.L.

Per copia conforme all'originale  
Siena, 15 APR 2008

Il Segretario Generale  
(Dott. Lorenzo Bolgi)

F.to Dott. Lorenzo Bolgi

F.to VITTORIO GALGANI  
Per copia conforme all'originale  
Siena, 18 APR 2008



menti, i possibili rimedi e le misure di risarcimento degli eventuali danni provocati. Le parti si impegnano ad accettare le determinazioni della Commissione.

- (c) In caso di inadempimenti particolarmente gravi, che ostino al regolare svolgimento delle attività oggetto di obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3.1, la Commissione può determinare le condizioni alle quali può procedersi alla risoluzione dell'Accordo nei confronti del Socio o dei Soci inadempienti.

## **7. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **7.1 Legge regolatrice**

Il presente Accordo è a tutti gli effetti retto dalla legge italiana.

### **7.2 Invalidità parziale**

L'eventuale invalidità di singole clausole di questo Accordo non determinerà l'inefficacia né l'invalidità dello stesso, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

### **7.3 Tolleranza**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituirà né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni pattuiti.

### **7.4 Costi ed oneri**

- (a) Tutti i costi e gli oneri, anche di bollo e di registrazione, inerenti al presente Accordo sono a carico di entrambe le Parti in misura eguale.
- (b) Tutti gli altri costi ed oneri saranno a carico della singola Parte cui competono, dandosi le Parti reciprocamente atto che nessun consulente, *advisor*, intermediario e/o agente ha diritto di pretendere e ricevere alcunché da alcuna delle Parti in relazione all'operazione disciplinata da questo Accordo.

### **7.5 Comunicazioni e notifiche**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata r.r., presso gli indirizzi in epigrafe all'attenzione del legale rappresentante ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo Accordo in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

### **7.6 Rubriche**

Le rubriche dei singoli Articoli e Paragrafi sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura di questo Accordo e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.



della scadenza la propria intenzione di non rinnovare i propri impegni, nel qual caso l'intero Accordo cesserà di essere vincolante ed efficace;

- (c) cesserà, in ogni caso, di essere vincolante ed efficace rispetto alla Parte che abbia a cedere la propria Partecipazione ai sensi e nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 2.

## 6. SCIoglimento DEL VINCOLO SOCIALE E RISOLUZIONE

### 6.1 Scioglimento del vincolo sociale

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, nel caso in cui, per cause non dipendenti da inadempienze della Società:

- (a) la Concessione Totale non venisse rilasciata alla Società entro il Termine Ultimo per il Rilascio della Concessione Totale; ovvero
- (b) la Concessione Totale venisse successivamente annullata o revocata;

Galaxy avrà il diritto di cedere la propria Partecipazione ad un Terzo (i) con una riduzione alla metà dei termini previsti per l'espletamento della Procedura di Prelazione, e (ii) senza che il Terzo sia tenuto a subentrare negli obblighi e diritti di Galaxy nel presente Accordo.

La sottoscrizione dell'Accordo stesso è da considerarsi quale (e potendo esso essere prodotto nelle opportune sedi a riprova di tale) accettazione, ora per allora, irrevocabile e incondizionata, da parte di ciascun Socio Pubblico e di MPS, dell'abbreviazione della Procedura di Prelazione e rinuncia al subentro del Terzo; fermo comunque restando, sin d'ora, che Galaxy potrà comunicare alle altre Parti la propria decisione di avvalersi del presente diritto sino allo scadere del sesto (6°) mese successivo alla data dell'avveramento della rispettiva circostanza.

### 6.2 Risoluzione

- (a) In caso di inadempimenti gravi, ripetuti o continuativi dell'impegno assunto ai sensi del presente accordo dai Soci Pubblici, i Soci Privati possono chiedere, con diffida formalmente comunicata, che siano fornite le giustificazioni necessarie e sia posto rimedio entro un termine di 30 giorni. Nel caso in cui i Soci pubblici contestino la sussistenza degli inadempimenti o le giustificazioni fornite dimostrino l'impossibilità di porre rimedio nel termine di 30 giorni, i Soci privati hanno diritto di ottenere la costituzione di una Commissione, formata da un membro designato dai Soci pubblici, un membro designato dai Soci privati e presieduta da un terzo membro indipendente designato di comune accordo fra le parti, che accerti la sussistenza e la consistenza degli inadempimenti, i possibili rimedi e le misure di risarcimento degli eventuali danni provocati. I Soci si impegnano ad accettare le determinazioni della Commissione.
- (b) In caso di inadempimenti gravi, ripetuti o continuativi dell'impegno assunto ai sensi del presente accordo dai Soci Privati, i Soci Pubblici possono chiedere, con diffida formalmente comunicata, che siano fornite le giustificazioni necessarie e sia posto rimedio entro un termine di 30 giorni. Nel caso in cui i Soci privati contestino la sussistenza degli inadempimenti o le giustificazioni fornite dimostrino l'impossibilità di porre rimedio nel termine di 30 giorni, i Soci pubblici hanno diritto di ottenere la costituzione di una Commissione, formata da un membro designato dai Soci pubblici, un membro designato dai Soci privati e presieduta da un terzo membro indipendente designato di comune accordo fra le parti, che accerti la sussistenza e la consistenza degli inadempimenti.

F.to Dott. Lorenzo Bolgi

Per copia conforme all'originale  
Siena, 15 APR 2008

Il Segretario Generale  
(Dott. Lorenzo Bolgi)

F.to VITTORIO GALGANI

Per copia conforme all'originale  
Siena, 16 APR 2008



#### 4.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

- (a) Le Parti si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione provveda all'assegnazione di compiti, poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in linea con le norme di legge e con i principi di sana e prudente gestione, nonché di equilibrata suddivisione dei poteri gestori e rappresentativi.
- (b) L'Amministratore Delegato terrà informato il Consiglio di Amministrazione in merito al proprio operato e all'andamento dell'Aeroporto e della Società, mediante relazioni bimestrali sull'andamento gestionale ordinario e tempestivamente su eventi straordinari, nonché comunque su specifiche richieste di informazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di almeno tre (3) suoi componenti.
- (c) Gli obiettivi di gestione dell'Aeroporto saranno fissati nel *budget* annuale, che il Consiglio di Amministrazione approverà di anno in anno, su proposta dell'Amministratore Delegato, tenuto sempre in considerazione l'obiettivo consistente nello sviluppo dell'attività dell'Aeroporto e gli Obblighi di Servizio Pubblico della Società.

#### 4.3 Comitato di Consultazione Tecnico/Scientifico

- (a) Al fine di assicurare la compatibilità con gli aspetti ambientali e garantire uno sviluppo sostenibile, i Soci Pubblici istituiranno un comitato di consultazione tecnico/scientifico (in seguito, il "**Comitato**"). I componenti del Comitato saranno selezionati tra soggetti con comprovate conoscenze tecniche/scientifiche in materia aeroportuale.
- (b) La Società si impegna a fornire al Comitato tutte le informazioni e documentazione da questo richieste nell'ambito del suo incarico istituzionale.

### 5. DURATA DELL'ACCORDO

#### 5.1 Data e condizioni di Efficacia

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che:

- (a) il presente Accordo diverrà pienamente efficace tra le Parti il settimo (7°) giorno di calendario successivo (i) alla ricezione da parte di Galaxy di copia dell'Approvazione Ministeriale stessa ovvero (ii) al compimento del termine di perfezionamento del silenzio/assenso, essendo sin d'ora inteso che, a tale data (la "**Data di Efficacia**") diverrà - altresì - pienamente efficace la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di Galaxy;
- (b) qualora l'Approvazione Ministeriale venisse rifiutata, ovvero - ancora - l'Approvazione Ministeriale fosse sostanzialmente condizionata, il presente Accordo cesserà di essere vincolante e diverrà *tamquam non esset* tra le Parti.

#### 5.2 Durata

Le Parti convengono che il presente Accordo:

- (a) avrà durata di cinque (5) anni a decorrere dalla Data di Efficacia; e
- (b) allo scadere del quinto (5°) anno di durata, si intenderà rinnovato per un ulteriore quinquennio, salvo il diritto di ciascuna Parte di comunicare 6 mesi prima



gici che potranno intervenire nel corso del tempo, nonché di inserimento dell'Aeroporto nel più ampio quadro paesaggistico che caratterizza il territorio in cui l'Aeroporto stesso è posizionato (tali aspetti, gli "Aspetti Ambientali").

#### 4. CORPORATE GOVERNANCE

##### 4.1 Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Assemblea dei Soci

Le Parti si danno reciprocamente atto di tutto quanto segue:

- (a) le attuali disposizioni previste dal Titolo IV dello Statuto della Società sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispettano la loro concorde volontà;
- (b) al fine di riflettere la nuova composizione del capitale sociale di AdS anche a livello di organo gestorio, i Soci Originari si impegnano:
  - (i) a far presentare dai componenti del Consiglio di Amministrazione di loro rispettiva designazione le proprie dimissioni a far data dalla Data di Efficacia (come *infra* definita), accompagnate dalla dichiarazione di nulla avere a pretendere dalla Società a titolo diverso dai ratei di compenso maturati e non ancora corrisposti;
  - (ii) a deliberare, in riunione totalitaria da tenersi alla Data di Efficacia (come *infra* definita), la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel presente Accordo;
- (c) al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di tutte le Parti in seno al Consiglio di Amministrazione, -le Parti si impegnano a far sì che:
  - (i) il Consiglio di Amministrazione sia sempre composto da almeno 7 componenti;
  - (ii) dei predetti 7 componenti:
    - (x) la maggioranza sia eletta su designazione di Galaxy;
    - (y) 2 siano eletti su designazione dei Soci Pubblici;
    - (w) 1 sia eletto su designazione di MPS;
    - (z) il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia eletto tra i componenti designati dai Soci Pubblici e l'Amministratore Delegato sia eletto tra i componenti designati da Galaxy;
  - (iii) in caso di cessazione dalla carica di un amministratore, ferma la necessità della successiva conferma assembleare, il sostituto sia designato dalla stessa Parte che aveva designato il cessato amministratore.
- (d) le Parti si impegnano a far sì che un sindaco effettivo del Collegio Sindacale sia nominato dai Soci Pubblici;
- (e) ad integrazione di quanto previsto nello Statuto della Società, le Parti si impegnano a modificare lo Statuto in modo tale che l'Assemblea dei Soci sia competente in relazione alla approvazione delle decisioni strategiche della Società ed il quorum deliberativo per tali decisioni sia pari al 66% dell'intero capitale sociale.

Per copia conforme all'originale  
Siena, 11 5 2008

F.to Dott. Lorenzo Bolgi

Il Segretario Generale  
(Dott. Lorenzo Bolgi)

F.to VITTORIO GALGANI

Per copia conforme all'originale  
Siena, 11 6 APR 2008 8



- (iv) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;
- (v) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
- (vi) a svolgere ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale;
- (vii) alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed alla asportazione e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale;
- (viii) ad adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendi di cui alla Legge 23 Dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui al Decreto Interministeriale 12 Febbraio 1988;
- (e) garantire idonei "standard" di servizio offerti all'utenza;
- (f) corrispondere il canone annuo di concessione di volta in volta dovuto;
- (g) assolvere ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa;
- (i) mantenere il dimensionamento nel tempo della pista con i limiti contenuti nelle attuali previsioni autorizzative esistenti (Decreto regione Toscana 1° luglio 2002, n. 3224) e sulla base di quanto previsto dal PIT della regione Toscana, dal PTC della provincia di Siena e dall'ENAC per quanto di sua competenza;
- (l) collaborare nella misura massima possibile con gli enti responsabili al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di accessibilità dell'area aeroportuale e quelle di vivibilità del territorio e dei centri abitati;
- (m) adottare, in fase di realizzazione di strutture ed infrastrutture, le più moderne tecnologie e ogni possibile accorgimento tecnico teso a ridurre al minimo l'impatto ambientale, anche con riferimento a misure aggiuntive rispetto a quanto strettamente richiesto dalle normative applicabili, nel rispetto di un criterio generale di ragionevolezza;
- (n) consentire, salvo casi di emergenza ed indifferibili, voli solo nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 23.00;
- (o) ricercare, nell'ambito del rispetto dei precedenti punti, la possibilità di sperimentare un modello innovativo di aeroporto, fra i primi in Europa in termini di eco sostenibilità,

il tutto, nel più stretto rispetto delle normative ambientali di volta in volta in vigore e nell'ottica del continuo perseguimento di un pieno equilibrio tra necessità di adeguamento infrastrutturale e impatto ambientale tenuto conto anche degli sviluppi tecnolo-



2.5 La Prelazione potrà essere esercitata da ciascuna Parte:

- (a) per l'intera (e non parte della) Partecipazione in Vendita;
- (b) in caso di Partecipazione in Vendita di proprietà di un Socio Pubblico, al prezzo offerto dal Terzo che risulterà aggiudicatario della Partecipazione in Vendita (la "Aggiudicazione") all'esito della eventuale procedura ad evidenza pubblica che il rispettivo Socio Pubblico avrà adottato ai fini della vendita stessa, ciascun Socio Pubblico impegnandosi sin d'ora a indicare, tra le condizioni delle future procedure di vendita della propria rispettiva Partecipazione, l'esistenza e le condizioni di esercizio della Prelazione qui disciplinata;
- (c) in caso di Partecipazione in Vendita di proprietà di un Socio Privato - o di proprietà di un Socio Pubblico qualora la relativa compravendita non sia preceduta da Aggiudicazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica - al prezzo offerto dal Terzo.

### 3. PRESE D'ATTO DELLE PARTI

#### 3.1 Obblighi di Servizio Pubblico della Società

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, in virtù della Concessione Provvisoria e, una volta che ne fosse stato ottenuto il rilascio, della Concessione Totale, la Società, nel perseguire il proprio oggetto sociale, è - e sarà - gravata dai seguenti obblighi (gli "Obblighi di Servizio Pubblico della Società"):

- (a) gestire l'Aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente, alle attività aeronautiche adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti finalizzato a favorire il collegamento aereo nella regione Toscana;
- (b) organizzare e gestire l'Aeroporto garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità;
- (c) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza;
- (d) provvedere:
  - (i) agli investimenti necessari al funzionamento dell'Aeroporto;
  - (ii) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba;
  - (iii) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'Aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione;

F.to Dott. Lorenzo Bolgi

Per copia conforme all'originale  
Siena, 15 APR 2008

Il Segretario Generale  
(Dott. Lorenzo Bolgi)

F.to VITTORIO GALGANI

Per copia conforme all'originale  
Siena, 16 APR 2008



2. CONDIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI

- 2.1 Fermo - e a integrazione di - quanto previsto nello Statuto della Società in tema di diritto di prelazione ("**Prelazione**"), le Parti si danno reciprocamente atto e convengono quanto segue.
- 2.2 Fermo restando l'impegno di Galaxy a non trasferire la propria partecipazione per un periodo di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione del presente Accordo, impegno che si intenderà rinnovato per ulteriori 5 (cinque) nel caso in cui il presente Accordo sia tacitamente rinnovato conformemente a quanto previsto dall'articolo 5.2 (b), ciascuna Parte potrà trasferire, in tutto o anche solo in parte, la partecipazione da essa posseduta nel capitale della Società (in seguito, una "**Partecipazione in Vendita**") a terzi non soci (i "**Terzi**") a condizione che:
- (a) la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione come disciplinata dallo Statuto (in seguito, la "**Procedura di Prelazione**") sia stata esperita inutilmente; e
  - (b) il relativo atto di cessione preveda il subentro del Terzo cessionario nel presente Accordo, contestualmente alla data di efficacia della cessione; e, in ogni caso
  - (c) della cessione, sia data previa notizia alle altre Parti, a cura della Parte cedente, mediante comunicazione scritta accompagnata da copia dell'atto di cessione.
- 2.3 La Procedura di Prelazione non sarà applicabile:
- (a) ai trasferimenti di Partecipazioni che avvengano, a qualunque titolo, a favore di società legate alla Parte cedente da un rapporto di controllo, ai sensi dell'Articolo 2359 primo comma n. 1 cod. civ. (in seguito, la "**Società Controllata**"), essendo sin d'ora inteso che:
    - (i) in tal caso, la Parte che intendesse effettuare il trasferimento ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta singolarmente a tutte le altre, accompagnata dalla dichiarazione della Società Controllata di adesione irrevocabile al presente Accordo;
    - (ii) in ogni caso, la Parte che si sia avvalsa di tale facoltà resterà comunque obbligata in solido con la Società Controllata relativamente all'osservanza di tutti i vincoli e le obbligazioni derivanti dal presente Accordo;
    - (iii) qualora il rapporto di controllo venisse meno, la Parte sarà tenuta a riacquistare tutta la (e non parte della) Partecipazione originariamente trasferita alla Società Controllata.
- 2.4 La Procedura di Prelazione sarà applicabile a qualsiasi "**trasferimento**", in tale definizione rientrando i trasferimenti, le alienazioni e/o gli atti di disposizione e gli altri atti che comportino il trasferimento - anche a termine - della proprietà delle quote o partecipazioni o della titolarità di diritti ad esse connesse e/o aventi ad oggetto il capitale della, o le partecipazioni nella, Società - nonché di quelle ulteriori quote o partecipazioni che dovessero derivare alle Parti dalle partecipazioni stesse già detenute, per assegnazioni gratuite o per aumento di capitale a pagamento, o per emissione di obbligazioni convertibili in azioni - ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti a titolo gratuito e/o oneroso, i conferimenti, le permutazioni, le vendite forzate (a seguito di escussione), le scissioni e le fusioni, la costituzione di pegno o di altri diritti in favore di terzi.



cio Privato dotato delle predette caratteristiche, ed è stata poi inoltrata apposita lettera di invito - *inter alios* - a Galaxy.

- (E) In data 7 settembre 2007, Galaxy ha presentato la propria proposta per l'Aeroporto.
- (F) All'esito della Procedura di Selezione, Galaxy è stato selezionato quale Socio Privato **destinatario della cessione della partecipazione** di maggioranza.
- (G) In data 14 marzo 2008 Galaxy ha sottoscritto l'Aumento di Capitale, la cui efficacia è sospensivamente condizionata all'approvazione del presente accordo (l'"**Accordo**") da parte del Ministero dei Trasporti (il "**Ministero**"), ai sensi dell'Articolo 5 secondo comma del Decreto (la "**Approvazione Ministeriale**").
- (H) Conseguentemente, una volta che il Ministero avrà approvato il presente Accordo e l'Investimento sarà divenuto efficace, il capitale sociale di AdS risulterà suddiviso in linea con le seguenti percentuali:
- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| • Galaxy                      | 56,38% |
| • Soci Pubblici               | 22,13% |
| • MPS                         | 21,37% |
| • Aeroporti di Firenze S.p.A. | 0,12%  |
- (I) In conseguenza di tutto quanto precede e in adempimento di quanto previsto dall'Articolo 5 del Decreto, i Soci Originari e Galaxy (altresì definiti, collettivamente, le "**Parti**" e ciascuno di essi, singolarmente, una "**Parte**") intendono regolare i propri rapporti quali soci di AdS.

In considerazione delle Premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

## 1. OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1.1 Con il presente Accordo, le Parti intendono dettare le loro reciproche linee di condotta, e ciò al fine di:
- (a) assicurare il corretto svolgimento del servizio aeroportuale;
  - (b) garantire la permanente verifica della conformità dell'assetto societario al perseguimento dell'interesse pubblico alla gestione del servizio aeroportuale;
  - (c) garantire, altresì, le modalità di scioglimento dal vincolo sociale, per il caso in cui divenisse impossibile perseguire detto interesse pubblico alla gestione del servizio aeroportuale.
- 1.2 Più in particolare, le Parti intendono regolare i propri rapporti, in quanto Soci Pubblici e Soci Privati, in relazione :
- (a) agli obblighi relativi alle rispettive quote di partecipazione (ciascuna, una "**Partecipazione**");
  - (b) ai principi necessari per il buon governo della Società, e ciò con particolare riferimento alla ripartizione, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società, dei poteri fra il Presidente, e l'Amministratore Delegato, ripartizione che le Parti considerano strumento atto all'efficace perseguimento dello sviluppo dell'attività dell'Aeroporto.

F.to Dott. Lorenzo Bolgi

Per copia conforme all'originale  
Siena, 15 APR 2008

Il Segretario Generale  
(Dott. Lorenzo Bolgi)

F.to VITTORIO GALGANI

Per copia conforme all'originale  
Siena, 16 APR 2008



**Accordo tra Soci Pubblici e Soci Privati**  
**Ai sensi dell'Articolo 5 del**  
**Decreto Ministeriale 12 Novembre 1997 n. 521**

**Stipulato in Siena il 2 aprile 2008**

**Tra**

- (I) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA, Piazza Duomo 9, Siena (**"APS"**)
- (II) COMUNE DI SIENA, Piazza Il Campo, 1, Siena (**"CdSi"**)
- (III) CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA, Piazza Matteotti 30, Siena (**"CdCSi"**)
- (IV) COMUNE DI SOVICILLE, PIAZZA MARCONI 1, SOVICILLE (**"CdSo"**)  
(APS, CdSi, CdCSi, e CdSo sono, altresì, collettivamente definiti i **"Soci Pubblici"** e ciascuno di essi, singolarmente, un **"Socio Pubblico"**)
- (V) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., Piazza Salimbeni 3, Siena (**"MPS"**)
- (vi) FONDO GALAXY MANAGEMENT SERVICES S.A.R.L., GRAND RUE 99, LUXEMBOURG (**"Galaxy"**)  
(MPS e Galaxy sono, altresì, collettivamente definiti i **"Soci Privati"** e ciascuno di essi, singolarmente, un **"Socio Privato"**)

**PREMESSE**

- (A) La società Aeroporti di Siena S.p.A. (**"AdS"** ovvero, anche, la **"Società"**) è il soggetto cui è affidata la gestione dell'Aeroporto di Siena (di seguito, l'**"Aeroporto"**), e ciò in virtù di concessione provvisoria (la **"Concessione Provvisoria"**).
- (B) La Società ha attualmente in corso la predisposizione di tutti i documenti necessari all'ottenimento della concessione da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (**"ENAC"**) quale gestore totale dell'Aeroporto (la **"Concessione Totale"**), ai sensi dell'Articolo 7 del Decreto Ministeriale 12 novembre 1997 n. 521 (il **"Decreto"**), Concessione Totale di cui si prevede il rilascio entro e non oltre il 31 dicembre 2010 (il **"Termine Ultimo per il Rilascio della Concessione Totale"**).
- (C) All'esito di una serie di consultazioni tra loro intercorse, i Soci Pubblici e MPS (collettivamente, i **"Soci Originari"**), al fine di favorire il migliore sviluppo dell'attività dell'Aeroporto, si sono risolti a fare quanto in proprio potere affinché, in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3 del D.M. n. 521/1997, ad un socio privato (il **"Socio Privato di Maggioranza"**), dotato della necessaria esperienza nello sviluppo e gestione aeroportuale, fosse ceduta la partecipazione di controllo nel capitale della Società: e ciò, mediante la sottoscrizione (l'**"Investimento"**) di un aumento di capitale (l'**"Aumento di Capitale"**), così da dotare la Società delle risorse - non solo tecniche, ma anche - finanziarie necessarie a detto sviluppo.
- (D) Pertanto, in data 30 giugno 2007, è stata bandita una procedura di selezione (la **"Procedura di Selezione"**), per la cessione della partecipazione di maggioranza ad un So-



## Indice

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSE .....                                             | 3  |
| 1. OGGETTO DELL'ACCORDO .....                              | 4  |
| 2. CONDIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI..... | 5  |
| 3. PRESE D'ATTO DELLE PARTI .....                          | 6  |
| 4. CORPORATE GOVERNANCE.....                               | 8  |
| 5. DURATA DELL'ACCORDO .....                               | 9  |
| 6. SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE E RISOLUZIONE .....    | 10 |
| 7. DISPOSIZIONI GENERALI .....                             | 11 |
| 8. CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....                            | 12 |

F.to Dott. Lorenzo Bolgi

Per copia conforme all'originale  
Siena, 15 APR 2008  
Il Segretario Generale  
(Dott. Lorenzo Bolgi)

Per copia conforme all'originale  
Siena, 16 APR 2008  
F.to VITTORIO GALGANI



---

**ACCORDO TRA SOCI PUBBLICI  
E SOCI PRIVATI  
STIPULATO AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 5  
DEL DECRETO MINISTERIALE  
12 NOVEMBRE 1997 N. 521**

---